



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 64 del 01/06/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER LA GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO NOCE SITUATA A SANT'ANTONINO DI CASALGRANDE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **uno** del mese di **giugno** alle ore **15:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER LA GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO NOCE SITUATA A SANT'ANTONINO DI CASALGRANDE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli atti sotto indicati:

- delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016/2018";
- delibera di Giunta comunale n. 45 del 03.05.2016 avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione degli obiettivi nonché delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai responsabili di settore";

Premesso che:

- il Comune di Casalgrande promuove e favorisce lo sviluppo e l'attività delle libere forme associative nel pieno rispetto dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana, nel rispetto reciproco di autonomia, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo Statuto comunale;
- il Comune di Casalgrande come si evince dallo Statuto approvato con delibera di C.C. N.101 del 4.10.1991 e successive modifiche in cui al Titolo 1 capo II° art.6 comma 3 opera per salvaguardare i valori di libertà, democrazia e solidarietà si riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini, per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale e dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e di cooperazione internazionale, in special modo alla lettera i) si legge "favorire ogni forma di aggregazione sociale e per sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale";

Premesso che:

- il Comune di Casalgrande è proprietario di un'area situata in S. Antonino via Morelli , denominata "Parco Noce", individuata catastalmente al fg. n. 31, mapp. 215;
- con deliberazione n. 52 del 28 marzo 2011 il comune ha concesso in comodato l'area di cui sopra all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Parco Noce", affinché quest'ultima si occupasse della gestione e della manutenzione del parco, collaborando altresì con il Comune di Casalgrande per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportivo-ricreative per tutta la cittadinanza;
- il relativo contratto di comodato, n. di repertorio 9378, è giunto a naturale scadenza in data 22/02/2016;

Preso atto che annesso alla predetta area si trova un fabbricato rurale, con area cortiliva concessa in comodato al Comune di Casalgrande da parte della ditta Immobiliare OMIC s.r.l. per la durata di anni 5, con decorrenza dal 11 aprile 2016 fino al 11 aprile 2021, come meglio precisato nel contratto registrato all'Agenzia delle Entrate il 13/04/2016 con il n. 683;

Considerato che nell'area di proprietà comunale è stato realizzato da parte del Comune di Casalgrande un piccolo centro sportivo - costituito da una pista polivalente di modeste dimensioni e da un campo attrezzato per il gioco delle bocce - rivolto ai frequentatori



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

abituale del parco e, in particolar modo, alle persone anziane residenti nelle immediate vicinanze di esso;

Preso atto che:

il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 art 4 sottoriportato convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce che:

“comma 7.....è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

“comma 8 sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia uguale o non superi i 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ...

-il comma 25 del art. 90 della Legge del 27 dicembre 2002 n. 289 stabilisce che “ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso.

Preso atto della L.R. 11/2007 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali” che stabilisce all'art 2, comma 3 e 4 sottoriportati, sono esclusi dall'evidenza pubblica:

3..... “gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali”

4.... “Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 3 che indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002, e sono iscritte nei Registri delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (“Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”).

Preso atto dell'art. 3, comma 2, lett. a) della L.R.11/2007, che dice: Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta “quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;”.

Alla luce dell'esperienza fatta, ritenuta positiva, appare opportuno procedere ancora all'affidamento a terzi della gestione non esclusiva del Parco Noce situato in via Morelli di S.Antonino-Casalgrande anche mediante accordo diretto in quanto rientra nei casi espressamente previsti dalla L.Regionale 11/2007

Preso atto che:

- con lettera del 26 maggio prot. n. 8809/2016 la ditta OMIC srl. ha autorizzato il comune a sub-concedere gli immobili di sua proprietà in comodato all'ass. sportiva dilettantistica Parco Noce per fini pubblici (parco di quartiere)

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco Noce situata in via Morelli 1 a Sant'Antonino di Casalgrande è una associazione senza fini di lucro costituita il 23.02.2004 regolarmente



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

iscritta all'albo provinciale delle associazioni di promozione sociale al n. 2721/2004;
-si è resa nuovamente disponibile nella persona del presidente Basenghi Remo alla gestione ed alla manutenzione del Parco Noce e del piccolo centro ricreati/sportivo ivi ubicato;

Visto che la manutenzione ordinaria è a carico del concessionario e si ritiene ancora adesso questa soluzione la più idonea, atta a garantire la funzionalità, l'economicità della gestione, la sua migliore fruibilità per eventi e manifestazioni varie;

Operando in tal senso il Comune va a realizzare risparmi economici derivanti dal mancato esborso di oneri diretti e indiretti occorrenti per il pagamento di stipendi al personale addetto alle pulizie e alla custodia dell'area e per il pagamento della manutenzione ordinaria derivante dall'uso intensivo di tale parco da parte dell'utenza che ne usufruisce;

l'Amministrazione Comunale a fronte di tali servizi e attese le finalità sociali della concessionaria, l'uso gratuito da parte della popolazione per le attività sportive/ricreative, ai sensi di quanto previsto nell'allegato schema contrattuale, si impegna a corrispondere un contributo economico annuo pari ad € 1.017,17 e a rimborsare la spesa per l'assicurazione obbligatoria di infortunio e responsabilità civile verso terzi nel limite massimo di € 332,83 annui(legge 383/2000 art.30 comma5);

Visto l'art. 2 lettera A del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari ad Enti e Associazioni" approvato con Delibera di C.C. n. 57 del 28.05.2015;

Visto al riguardo lo schema di contratto di comodato che si allega alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore vita della comunità, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di concedere in comodato l'area comunale citata in premessa e in sub-comodato l'area di proprietà della ditta OMIC srl. all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Parco Noce" con sede in via Morelli 1 Sant'Antonino di Casalgrande, affidando a quest'ultima anche la gestione dell'impianto sportivo ivi ubicato;
- 2) di approvare lo schema contrattuale allegato composto di 16 articoli e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- 3) di dare mandato per la stipula del contratto al Responsabile del Settore Vita della Comunità;
- 4) di concedere un contributo annuale da imputarsi sul cap. 2150770/0 "contributi gestione impianti sportivi" di € **1.350,00** per la gestione del parco, degli impianti sportivi e delle strutture annesse, comprensivo anche del rimborso dell'assicurazione di Responsabilità Civile a decorrere dalla firma del contratto e per tutta la durata fino al 11.04.2021 (imp. pluriennale);
- 5) di dare atto che il Responsabile del Settore designato provvederà ad impegnare la spesa con provvedimento espresso;
- 6) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs 33/2013 art. 23 e 26 disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sez. Amministrazione Trasparente del presente provvedimento.

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO

Spett.le Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà 1
42013 Casalgrande

Oggetto: Richiesta autorizzazione a concedere immobili in comodato all'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco Noce

Vista la richiesta in data odierna del Comune di Casalgrande di autorizzazione a concedere in sub comodato all'Associazione Sportiva Dilettantistica Parco Noce, a fini pubblici per parco di quartiere, l'immobile di nostra proprietà censito al fog. 31 mapp 435, 210, 762, 762, si comunica l'assenso a tale concessione.

Casalgrande 26 Maggio 2016

IMMOBILIARE OMIC srl
42013 VEGGIA (RE)
C.F. - P. IVA 01922880350

Medda Roberto



Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia
CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata tra:

- l'Ass. Sport. Dilettantistica "PARCO NOCE" (P.I. 02094850357) con sede in Via Morelli 1 Sant'Antonino di Casalgrande in persona del legale rappresentante pro tempore Remo Basenghi nato a Scandiano il 07/12/1935 C.F. BSNRME35TT07I496F

e

- Il Comune di Casalgrande nella persona di Mareggini Rina nata a Reggio Emilia il 16/07/1960 la quale agisce in nome e per conto di codesto ente P.I. 00284720356;

Si conviene e si stipula:

- 1) Il Comune di Casalgrande concede in comodato come da Delibera di Giunta n.... del.... esecutiva ai sensi di legge all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Parco Noce" -in seguito anche "Comodatario"- l'area sita in Sant'Antonino individuata catastalmente al fg. 31, mappa 215 (come da planimetria allegata) denominata Parco Noce e l'annesso fabbricato rurale con area cortiliva che la ditta OMIC Impianti s.r.l., proprietaria, ha concesso in comodato gratuito per anni 5 a partire dal 11/04/2016 fino al 11/04/2021 al Comune di Casalgrande come meglio precisato nel contratto reg. il 13/04/2016 all'Agenzia delle Entrate al n. 683e con lettera prot. 8809/2016 ha autorizzato il Comune di Casalgrande a subconcederla in comodato all'ass. sportiva dilettantistica Parco Noce;
- 2) La durata del contratto è stabilita in anni 5 (**cinque**) **e precisamente fino al 11/04/2021;**
- 3) Entro e non oltre la scadenza contrattuale l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Parco Noce" si obbliga a restituire l'area al Comune di Casalgrande, qualora non sia stata stipulata proroga che il Comodatario potrà richiedere entro la scadenza del contratto;
- 4) Il Comodatario si impegna a concedere l'area per lo svolgimento di

- feste, manifestazioni ed iniziative ricreative concordando con gli interessati tempi e modalità di svolgimento, rimborso delle spese ed eventuali contributi per lo sviluppo del parco, tenendo conto che i richiedenti dovranno avere le autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle manifestazioni e che il Comune di Casalgrande si riserva di utilizzare prioritariamente l'area per le proprie manifestazioni;
- 5) Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 11 del 6 luglio 2007 il Piano di utilizzo del parco prevede che l'utenza sia formata in special modo da famiglie con bambini e da anziani che in questa area possono trovare luogo di svago e di socializzazione. Gli orari di apertura sono dalle 7 alle 20 nel periodo invernale e dalle 7 alle 24 nel periodo estivo;
 - 6) Il piano di conduzione tecnica prevede che la manutenzione del verde e delle attrezzature deve avvenire in due momenti dell'anno: in primavera e in autunno e le spese di gestione sono a carico del Comodatario che dovrà favorire l'azione del volontariato. E' a carico del soggetto gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura, cura del verde, sgombero della neve nelle pertinenze e la raccolta dei rifiuti differenziata.
 - 7) Le migliorie e gli investimenti per aumentare la qualità e la fruibilità pubblica del Parco saranno concordati con il Comune di Casalgrande, che potrà destinare appositi contributi all'associazione;
 - 8) Il Comodatario si obbliga di custodire e conservare l'area, il fabbricato e le attrezzature con la massima diligenza e a promuovere almeno una volta all'anno iniziative o progetti per lo sviluppo del Parco;
 - 9) Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'area e di aver trovato le attrezzature esenti da vizi, idonee agli usi ricreativi e rinuncia espressamente al risarcimento dei danni cagionati da eventuali vizi in deroga all'art. 1812 del C.C.;
 - 10) Alla scadenza contrattuale è in diritto del Comune di Casalgrande di ritenere le eventuali migliorie ed addizioni senza pagare le relati-

- ve indennità. Il Comodatario rinuncia sin d'ora al diritto di togliere le addizioni, al pagamento delle indennità ed alla compensazione tra deterioramenti e migliorie, né gli compete diritto di ritenzione;
- 11) Il comodante può esigere la restituzione del bene prima della scadenza contrattuale per sopravvenienza di bisogno, anche se non urgente e impreveduto.
- 12) Il Comune di Casalgrande a fronte di un impegno annuo quantificato dall'ufficio tecnico in € 4.500,00 riconosce un mero contributo annuo, pari ad Euro **1.017,17 (millediciassette,17)** a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Parco Noce" ascrivibile in gran parte all'attività di custodia e manutenzione dell'area oggetto del presente contratto e in parte a sostegno delle attività ricreative che il comodatario va ad organizzare.
- 13) L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Parco Noce" esonera, manleva e garantisce il Comune di Casalgrande da responsabilità verso terzi per danni di qualsivoglia natura cagionati durante la detenzione dell'area delle attrezzature ed a coprire il rischio con polizza assicurativa;
- 14) A tale fine il comune di Casalgrande si impegna a rimborsare la spesa dell'assicurazione nel limite massimo di € **332,83** annui e previa esibizione della quietanza regolarmente pagata;
- 15) Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Parco Noce";
- 16) L'inadempienza da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Parco Noce" di quanto previsto, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto.

Letto Approvato e sottoscritto

Casalgrande lì _____

p. il Parco Noce

p. il Comune di Casalgrande

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di aprile in Casalgrande, nella residenza municipale tra:



- SORRIVI Geom. CORRADO, CF SRRCRD60H14H223J, nato a Reggio Emilia, il 14.06.1960, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CASALGRANDE (RE), codice fiscale e partita IVA 00284720356, che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del settore Lavori Pubblici, in forza del decreto del Sindaco in data 29/01/2016 n. 4;

e

- MEDICI ROBERTO, CF. MDCRRT50H02C141H nato a Castellarano (RE), il 02.06.1950, e residente a Toano (Re) in Via Roncaccio n. 26, il quale agisce in qualità di Amministratore Unico della Ditta Immobiliare Omic s.r.l. con sede in via Don Borghi, n.2/A in frazione S. Antonino P. IVA 01922660350;

Medici Roberto

premessi che

- In data 18/02/2011 è stato sottoscritto un contratto di comodato gratuito con la Ditta Immobiliare Omic s.r.l. di S. Antonino relativamente ad un fabbricato rurale con annessa area cortiliva per la durata di anni 5 (cinque) e pertanto scaduto in data 17/02/2016;
- Che la Ditta Immobiliare Omic s.r.l. è disposta a sottoscrivere un nuovo contratto di comodato per la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

- La Ditta Immobiliare Omic s.r.l. concede in comodato al Comune di Casalgrande, che a tale titolo accetta, un fabbricato rurale con annessa area cortiliva, il tutto adiacente ad un parco pubblico al fine di renderlo più fruibile alla cittadinanza;
- Gli immobili oggetto del comodato sono identificati al catasto del Comune di Casalgrande al foglio 31 ai mappali 435, 763 (parte), 762 (parte) e 210 (parte) come evidenziati nella planimetria (**Allegato A**), che si allega quale parte integrante del contratto;
- La durata del comodato è prevista in n. 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- L'Amministrazione Comunale si impegna ad utilizzare il fabbricato e l'area cortiliva per integrare l'adiacente piccolo parco urbano escludendo ogni diversa destinazione;
- L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del

fabbricato e dell'area cortiliva ed ogni altra opera ritenuta necessaria dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà per quanto riguarda le autorizzazioni, l'esecuzione dei lavori e le spese;

- A titolo di rimborso parziale per le spese di carattere fiscale e amministrativo l'Amministrazione Comunale verserà alla proprietà la somma annua di € 500,00, in una unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno (relativamente al primo anno 2016/2017 entro un mese dalla sottoscrizione del presente atto).
- Alla scadenza del contratto di comodato la Ditta Immobiliare Omic s.r.l. è in diritto di ritenere le eventuali migliorie apportate senza pagare indennità o richiedere il ripristino dei beni allo stato originario;
- Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
- Il presente contratto di comodato è soggetto a registrazione a tassa fissa;
- Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'Amministrazione Comunale

(Soprivi Geom. Corrado)



p. Immobiliare Omic s.r.l.

(Medici Roberto)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Sassuolo
Registrato il **13 APR. 2016**
N° **693**
€ **20,00 (clusiva)**

IL DIRETTORE (*)
(Dott.ssa Cinzia Zitella)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, **MORIZIO PEGU?**



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Dott.ssa Simona Maffei

N=4935600

E=1639100



1 Particella: 763

Comune: CASALGRANDE
Foglio: 31

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

17-Mar-2016 16:51:13
Prot. n. T290933/2016



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 330/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER LA GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO NOCE SITUATA A SANT'ANTONINO DI CASALGRANDE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 31/05/2016

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 64 del 01/06/2016

Oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER LA GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO NOCE SITUATA A SANT'ANTONINO DI CASALGRANDE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/06/2016, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/06/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 64 del 01/06/2016

Oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER LA GESTIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO NOCE SITUATA A SANT'ANTONINO DI CASALGRANDE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/06/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 25/06/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)